

**REPUBBLICA ITALIANA****In nome del Popolo Italiano****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA**

Il Giudice unico delle Pensioni primo ref. Annalaura Leoni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia pensionistica, iscritto al n. 63179 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto da

- (-), nata a -, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti

Stefano Brizi e Patrizio Billi, presso il cui studio, sito in Poggibonsi (SI),

Via XX Settembre n. 10, è elettivamente domiciliata, PEC:

stefanobrizi@pec.ordineavvocatisiena.it

e

patriziobilli@pec.ordineavvocatisiena.it

ricorrente

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (80184430587) con sede in Roma,

Via Arenula, 70, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato in

giudizio dalla dott.ssa Febea Fiori,

resistente

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 1° aprile 2025 l'avv. Stefano Brizi per la ricorrente e la dott.ssa Febea Fiori per il Ministero della Giustizia;

Ritenuto in

FATTO

1. Con ricorso depositato il 14 novembre 2024 la sig.ra -ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'attribuzione della pensione privilegiata ordinaria, ex art. 67, co. 1, del d.P.R. n. 1092/1973, a decorrere dal 14.5.2003, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente, Ministero della Giustizia, al pagamento dei ratei pensionistici futuri, nonché di quelli maturati, dalla suddetta data e sino al soddisfo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal sorgere del diritto.

1.1. La ricorrente, già agente scelto del Corpo di Polizia Penitenziaria, rappresenta di essere transitata il 14.05.2003 nei ruoli civili del Ministero della Giustizia (decreto del 07.07.2006), ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.lgs. n. 443/1992, in quanto ritenuta non idonea permanentemente al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria in modo assoluto, poiché affetta da "*sindrome psicorganica in epilessia temporale in trattamento farmacologico*"; tale patologia, in particolare, veniva riconosciuta, all'esito di articolato procedimento e di giudizio innanzi alla magistratura amministrativa, dipendente da causa di servizio con provvedimento del 20.07.2021 del Commissario *ad acta* – nominato in sede d'ottemperanza a giudicato –, poi confermato con decreto del Ministero della Giustizia del 28.09.2021. A seguito delle richieste conseguentemente formulate dalla ricorrente, volte ad ottenere i benefici derivanti da tale riconoscimento, la Commissione medica di verifica (CMV) di Firenze, con verbale BL/B- N. 15977 del

29.04.2022, ascriveva la patologia alla IV categoria Tab. A allegata al d.P.R. n. 834/1981. Seguivano, quindi, ulteriori richieste di adempimento all'Amministrazione resistente ed all'INPS ed una nuova valutazione da parte della CMV di Firenze (verbale n. 20246 del 17.01.2023) che confermava la riferita ascrivibilità sia a fini di equo indennizzo, sia per la pensione privilegiata.

A fronte del diniego formalizzato dal Ministero resistente (note del 05.04.2023 e del 29.05.2023 in atti), la sig.ra - ha, pertanto, evidenziato la sussistenza nella fattispecie dei presupposti di cui all'art. 67 del d.P.R. n. 1092/1973 ed affermato il suo diritto alla liquidazione d'ufficio del trattamento privilegiato ex art. 167, co. 1, del citato d.P.R., risultando la stessa cessata dal servizio e transitata nei ruoli civili in ragione della detta infermità, diagnosticata come dipendente da causa di servizio.

2. Con memoria a firma della dirigente dott.ssa Febea Fiori, depositata il 12 marzo 2025, il Ministero della Giustizia ha negato la fondatezza del ricorso in quanto, come acclarato nel corso delle verifiche svolte ai fini dell'attribuzione all'interessata del beneficio della pensione privilegiata, il servizio prestato dalla ricorrente nel Corpo di Polizia Penitenziaria, compreso tra il 1° giugno 1993 ed il 31 maggio 2003 – e cioè fino alla data di transito nei ruoli civili ex artt. 75 e 76 del d.lgs. n. 443/1992 – è stato calcolato nell'ammontare dei periodi contributivi maturati, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico ordinario – decorrente dal 1° gennaio 2023 – e, pertanto, non più valutabile per il conseguimento del beneficio richiesto, atteso il

generale divieto di duplicazione della valutazione dei periodi di servizio per la corresponsione dei trattamenti pensionistici. L'Amministrazione ha rappresentato, inoltre, che non possa condividersi la prospettata sussistenza dei presupposti per la liquidazione d'ufficio del trattamento pensionistico, ex art. 167, co. 1, del d.P.R. 1092/1973, essendo l'interessata semplicemente transitata nei ruoli civili in qualità di operatore amministrativo e non cessata dal servizio, come richiesto dalla normativa richiamata.

3. All'udienza pubblica odierna l'Avv. Brizi, contestate le argomentazioni dell'Amministrazione resistente, ha insistito per l'accoglimento della domanda, anche a fronte della condotta, ritenuta gravemente colposa, dell'Amministrazione ministeriale. La dott.ssa Fiori, intervenuta per il Ministero resistente, riportandosi agli scritti difensivi, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

1. Il presente giudizio concerne la domanda di accertamento del diritto della ricorrente, negato dall'Amministrazione resistente, all'attribuzione della pensione privilegiata ordinaria, ex art. 67, d.P.R. n. 1092/1973, in ragione di patologia accertata come dipendente da causa di servizio e ascritta alla IV categoria Tab. A allegata al d.P.R. n. 834/1981, a decorrere dalla data di transito dell'interessata nei ruoli civili del Ministero di appartenenza, ex artt. 75 e 76 del d.lgs. n. 443/1992.

2. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.

2.1. L'art. 67 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 riconosce il diritto

alla pensione privilegiata al militare *“le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313 [oggi d.P.R. 30 dicembre 1981 , n. 834], e non siano suscettibili di miglioramento”*, prevedendone, quindi, la misura in ragione della categoria riconosciuta; pertanto, il riconoscimento del trattamento pensionistico di privilegio è ancorato dal legislatore al contestuale accertamento della dipendenza dell’infermità o della lesione da causa di servizio, della ascrivibilità della stessa ad una delle categorie della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981 e del non essere questa suscettibile di miglioramento.

2.2. Tale disciplina, riferita al personale militare, non richiede, pertanto, anche la presenza dell’ulteriore requisito dell’inabilità al servizio quale conseguenza dell’infermità – previsto per il personale civile ai sensi dell’art. 64 del d.P.R. n. 1092/1973 – ed è correttamente evocata dalla ricorrente, trovando applicazione anche nei confronti degli appartenenti ai Corpi di polizia, in quanto equiparati al personale militare, ivi compresa la Polizia penitenziaria (cfr. da ultimo Sez. giur. Reg. Campania n. 46/2025) e rappresenta, pertanto, il primo parametro normativo per la valutazione della fondatezza della pretesa oggetto di giudizio.

2.3. Dai documenti allegati al ricorso, emerge con chiarezza la sussistenza nella fattispecie di tutti i presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento del trattamento privilegiato; presupposti, peraltro, in sé non contestati dalla stessa Amministrazione resistente.

2.3.1. Invero, risulta che la patologia di “*epilessia temporale in buon controllo farmacologico*” diagnosticata alla ricorrente e cagione dell'inidoneità al servizio e del transito nei ruoli civili del Ministero, sia stata, pur all’esito di contenzioso innanzi al giudice amministrativo, riconosciuta come dipendente da causa di servizio con provvedimento del Commissario *ad acta* del 20.07.2021 e con conseguente decreto del Ministero della Giustizia del 28.09.2021.

All’esito dei successivi accertamenti effettuati dalla Commissione medica di verifica (verbali BL/B- N. 15977 del 29.04.2022 e n. 20246 del 17.01.2023), la patologia è stata ascritta alla Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, *sub* IV categoria, e ne risulta riconosciuta la stabilizzazione.

2.4. Ne deriva, pertanto, la sussistenza del diritto della ricorrente all’attribuzione della pensione privilegiata ordinaria di IV categoria Tab. A allegata al d.P.R. n. 834/1981.

2.4.1. Non rileva, al contrario, che, come eccepito dall’Amministrazione, il periodo di servizio antecedente al trasferimento nei ruoli civili sia stato computato ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico ordinario, avente decorrenza 01.01.2023. Occorre ribadire l’autonomia tra i due trattamenti, anche alla luce dei principi espressi dalle Sezioni riunite di questa Corte (sent. 42/2017/QM) che – chiarendo la portata applicativa dall’art. 139 del d.P.R. n. 1092/1973 – hanno riconosciuto il diritto al cumulo tra trattamento di attività (ovvero altro trattamento pensionistico) e pensione di privilegio al militare cessato per infermità dipendenti da

causa di servizio che lo abbiano reso permanentemente inidoneo a tale servizio e che successivamente, anche a domanda, sia stato immesso nei ruoli civili dell'Amministrazione, a fronte della diversità tra i due rapporti.

Tale è il caso in esame. La ricorrente, con verbale della CMO di Firenze del 12.11.2002, è stata giudicata inidonea permanentemente al servizio di istituto nella Polizia Penitenziaria in modo assoluto, in quanto affetta da *"sindrome psicorganica in epilessia temporale in trattamento farmacologico"* (anche se, come detto, solo successivamente riconosciuta dipendente da causa di servizio), e, su domanda presentata ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.lgs. n. 443/1992, con decreto del 07.07.2006 risulta transitata nei ruoli civili del Ministero della giustizia quale Collaboratore – posizione economica B2.

3. Contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente, non può, d'altro canto, trovare applicazione nella fattispecie quanto previsto dall'art. 167, co. 1, del d.P.R. n. 1092/1973, ai sensi del quale *"[i]l trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio"*.

3.3.1. Come anche di recente ribadito dalla giurisprudenza d'appello per casi analoghi (Sez. III, n. 28/2025, che richiama Sez. II, n. 440/2022, Sez. I, n. 353/2023, Sez. III, n. 216/2024), tale disposizione deve intendersi riferita alle ipotesi di cessazione definitiva dal servizio, senza alcuna prosecuzione del rapporto nei ruoli civili, trattandosi di *"norma di favore dettata per chi cessa l'attività lavorativa per causa di"*

servizio, non residuando più alcuna capacità lavorativa". Nella diversa ipotesi di transito nei ruoli civili – e di parziale perdita della capacità lavorativa – troveranno, pertanto, applicazione il comma secondo del medesimo art. 167, secondo cui *"in ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda"* e l'art. 191, co. 3, del d.P.R. n. 1092/1973, per il quale il trattamento privilegiato per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, decorre dal giorno del congedo se la domanda è stata presentata entro due anni da tale evento, dovendo decorrere, invece, dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda qualora essa sia stata inoltrata successivamente a tale termine.

3.3.2. Pertanto, ai sensi di tali previsioni, il trattamento pensionistico privilegiato riconosciuto alla ricorrente decorre dal 1° ottobre 2021, risultando dalla documentazione versata in atti che la prima espressa richiesta all'Amministrazione di concessione dei benefici derivanti dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia alla stessa diagnosticata di "epilessia temporale in buon controllo farmacologico" sia avvenuta con missiva dei propri legali del 17.09.2021, destinata all'Amministrazione ministeriale (all. 11 al ricorso).

4. Conclusivamente, va dichiarato il diritto della ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato ordinario di IV categoria della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, con decorrenza dalla data del 1° ottobre 2021, con conseguente diritto della stessa a percepire gli arretrati spettanti a tale titolo, maggiorati, a decorrere dalla scadenza

dei singoli ratei, degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT, somma da maggiorare degli interessi legali a decorrere dal deposito della sentenza al soddisfo.

5. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente al trattamento pensionistico privilegiato ordinario, con decorrenza dalla data del 1° ottobre 2021; dichiara il diritto della ricorrente a percepire gli arretrati spettanti a tale titolo, maggiorati, a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, degli interessi legali e, nei limiti dell'eventuale importo differenziale, della rivalutazione monetaria, calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT, somma da maggiorare degli interessi legali a decorrere dal deposito della sentenza al soddisfo.

Spese compensate.

Così deciso in Firenze, 1° aprile 2025

IL GIUDICE UNICO

Annalaura Leoni

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 17/04/2025

Il funzionario

